

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(assunta con i poteri del Consiglio Comunale)

N. 46 del 22.12.2015

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ex articolo 194, comma 1, lett. A) del Decreto Legislativo n. 267/2000 – TUEL).

L'anno duemilaquindici, addì ventidue del mese di Dicembre, alle ore 17,00 in Priverno e nella sede della Casa Comunale,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Andrea Polichetti

con l'assistenza del Segretario generale Avv. Alessandro IZZI

DATO ATTO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2015 il Consiglio Comunale di Priverno (Latina) è sciolto (Art. 1) e il Dott. Andrea Polichetti è nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, conferendo altresì al predetto Commissario i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco (Art. 2);

Premesso che sono state notificate al Comune di Priverno plurime sentenze esecutive di condanna a carico del Comune al pagamento di somme a seguito di soccombenza;

Dato atto che le medesime condanne, e i pagamenti che ad esse conseguono, integrano la previsione di cui all'art. 194, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL, ai sensi del quale il Consiglio Comunale riconosce la legittimità, tra gli altri, dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

Ritenuto di doversi procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio come risultanti dalla scheda allegata "A" da considerarsi parte integrante della presente deliberazione;

Rilevato che al riconoscimento dei debiti fuori bilancio in questione non si è proceduto negli esercizi finanziari precedenti;

Considerato che il punto 81 del documento sui principi contabili degli enti locali, approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali e riguardante la "Gestione nel sistema bilancio", testualmente, stabilisce che: "La competenza consiliare al riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio permane anche nel caso in cui in bilancio siano stati previsti stanziamenti generici o specifici accantonati per sopperire a tali fattispecie debitorie";

Dato atto che:

- il debito fuori bilancio è costituito da ogni spesa effettuata in violazione delle regole di contabilità dell'ente locale, e il riconoscimento della sua legittimità attiene all'esigenza di riportare la spesa nell'alveo del sistema di bilancio. Ciò per il fatto che non sono ammesse gestioni al di fuori dello strumento di programmazione che, peraltro, ha carattere autorizzatorio;
- allorché si verifica la presenza di un debito fuori bilancio, l'ente locale non è tenuto a procedere al riconoscimento del debito in sé, bensì al riconoscimento della sua *legittimità*, atteso che se è vero che il debito esiste, esso non necessita di alcun riconoscimento: l'ente, e per esso l'organo consiliare, ne verifica la legittimità in riferimento alle fattispecie

elencate all'art. 194 Tuel e se il debito medesimo è riconducibile alle fattispecie ivi previste, e se è accompagnato dai presupposti richiesti, procede al riconoscimento della relativa legittimità per poi, successivamente, effettuare il relativo pagamento;

- il debito è da considerarsi "legittimo", per le finalità di cui all'art. 194, allorché è riconducibile alle ipotesi tassativamente elencate nella medesima disposizione, che figura tra quelle non derogabili dal regolamento di contabilità. La tassatività dell'elencazione non consente la sottoposizione al consiglio comunale di proposte di deliberazione il cui oggetto presenti tipologie di debito non inquadrabili tra quelli previsti all'art. 194 citato;
- *l'Osservatorio per la Finanza Locale del Ministero dell'Interno, ha definito il debito fuori bilancio quale "elemento costituito da obbligazioni pecuniarie, relative al conseguimento di un fine pubblico, valide giuridicamente ma non perfezionate contabilmente, per cui il riconoscimento della sua legittimità da parte del consiglio dell'ente fa coincidere i due aspetti giuridico e contabile in capo al soggetto che l'ha riconosciuto"* (Principi contabili per gli enti locali);
- il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da **"sentenze esecutive"** è previsto all'art. 194 comma 1 lett. A) Tuel e trattasi di un'ipotesi nella quale l'organo consiliare non esercita alcun ambito di discrezionalità nell'adottare il relativo provvedimento, trattandosi di attività sostanzialmente vincolata in quanto in presenza di una sentenza esecutiva, infatti, l'ente è tenuto ad adottare il provvedimento di riconoscimento della legittimità del debito, atteso che il mancato riconoscimento non preclude l'esecuzione della sentenza e, dunque, l'adempimento dell'obbligazione da parte dell'Ente;
- che, ai sensi dell'art. 14 del d.L. n. 669 del 1996, nel testo coordinato con l'art. 147, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e dal comma 3 dell'art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro;
- che la disposizione di cui sopra si ritiene applicabile anche agli enti locali, attesa la funzione della norma di realizzare un ragionevole temperamento fra interesse del singolo (al compimento dell'esecuzione) e interesse generale ad una ordinata gestione delle risorse finanziarie pubbliche (cfr. Cassazione civile Sezione III, sentenza 16 novembre 2005, n. 23084);
- ogni sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., è provvisoriamente esecutiva tra le parti e il giudice d'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione (art. 283 c.p.c.);
- in ordine all'esecuzione della sentenza la cui efficacia o esecuzione è stata sospesa, è stato ritenuto che *"l'avvenuta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza costituente titolo esecutivo ad opera del giudice di appello non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione avverso l'atto di precetto con il quale si intima il pagamento della somma portata dalla medesima sentenza appellata"* (Tribunale Monza, 09 marzo 2006), e che in *"tema di efficacia esecutiva dei provvedimenti giurisdizionali, vale la regola dell'immediata efficacia endoprocedurale di qualsiasi pronuncia di condanna, quale inconfutabilmente, è anche quella alle spese"* (Tribunale Ferrara, 17 agosto 2006, n. 1074);
- invero, la circostanza che il legislatore abbia individuato tra i debiti oggetto di deliberazione consiliare anche quelli derivanti da sentenze esecutive, non esime l'organo consiliare, e, per converso, non autorizza l'organo gestionale, il primo dal riconoscere la relativa legittimità, il secondo a porre in essere gli atti di liquidazione e pagamento per cui, ancorché in presenza di sentenza esecutiva, la legittimità del debito deve essere sempre riconosciuta, diversamente opinando si giungerebbe alla sottrazione di una competenza legislativamente prevista in capo all'organo consiliare;
- la giurisprudenza ha ritenuto che **il riconoscimento non comporta acquiescenza delle statuizioni della sentenza**, e pertanto *non si configura come comportamento idoneo ad escludere l'ammissibilità dell'impugnazione*; ne consegue che deve ritenersi ammissibile l'impugnazione proposta avverso una sentenza esecutiva di condanna al pagamento di una somma di denaro, anche quando il comune abbia, con propria delibera, riconosciuto, la legittimità del debito

fuori bilancio accertato in sentenza, atteso che, così agendo, il comune si è meramente adeguato alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, e che il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dalla norma citata per l'adempimento dei debiti fuori bilancio" (Cass. Civ., sez. I, sentenza 16 giugno 2000, n. 8223);

- in riferimento ai decreti ingiuntivi non opposti, ne è stata ritenuta, dalla giurisprudenza, la equiparazione, ai fini del riconoscimento della legittimità del debito ex art. 194 comma 1 lett. A) Tuel, alle sentenze esecutive; è stato evidenziato, infatti, che, tali atti, pur non rivestendo la forma della sentenza, condividono con la stessa la natura di provvedimento giudiziale fonte di obbligazioni pecuniarie, con la conseguenza che tali fattispecie sono da ritenersi riconducibili, dal punto di vista della *ratio*, a quella espressamente disciplinata dalla lettera a) del citato art. 194 Tuel (Corte dei Conti, sez. cons. riun. Per la Regione Siciliana, deliberazione 6 dicembre 2005, n. 9);

Dato atto, per quanto sopra, che l'ipotesi del debito fuori bilancio derivante da **sentenze esecutive** costituisce per l'Ente, l'ipotesi più "agevole", visto che la magistratura ha già verificato uno degli elementi necessari al riconoscimento, ossia la riconducibilità all'ente locale della posizione debitoria per cui, conseguentemente, la delibera assunta dall'organo consiliare ha la preminente funzione non di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Ribadito, altresì, che il riconoscimento del debito derivante da sentenza esecutiva non equivale ad accettazione o acquiescenza e, pertanto, non esclude la successiva impugnabilità nei diversi gradi di giudizio previsti;

Considerato che:

- si deve ritenere precauzionalmente utile, insieme al riconoscimento del debito, provvedere alla esplicita riserva di ulteriori impugnazioni o gravami, laddove ovviamente praticabili;
- in presenza delle condizioni di legge costituisce atto dovuto e vincolato per l'Ente, e non una mera facoltà esercitabile discrezionalmente, il riconoscimento del debito;
- sussistendone i requisiti, il Consiglio dell'Ente deve riconoscere il debito formatosi in modo irregolare, accertando (attraverso la delibera) che la fattispecie rientri tra le ipotesi puntualmente individuate dal legislatore, sulla base di un'attenta fase istruttoria per cui la mancata adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a determinare responsabilità (erariale) a carico degli amministratori e dei funzionari;

Valutato quanto chiarito dalla Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Lombardia con la Deliberazione n. 212 resa nella Camera di Consiglio del 7 luglio 2014 che distingue fra "debiti fuori bilancio" e c.d. "passività pregresse" o arretrate in quanto quest'ultime, a differenza dei primi "riguardano debiti per cui si è proceduto a regolare impegno (amministrativo, ai sensi dell'Art. 183 TUEL) ma che, per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo ad un debito in assenza di copertura (mancanza o insufficienza dell'impegno contabile ai sensi dell'art. 191 TUEL). Proprio perché le passività pregresse si pongono all'interno di una regolare procedura di spesa, esulano dalla fenomenologia del debito fuori bilancio (cfr. in proposito, la recente deliberazione di questa Sezione in merito al caso delle prestazioni professionali n. 441/2012/PAR) e costituiscono, invero, debiti la cui competenza finanziaria è riferibile all'esercizio di loro manifestazione. In tali casi, lo strumento procedimentale di spesa è costituito dalla procedura ordinaria di spesa (art. 191 TUEL), accompagnata dalla eventuale variazione di bilancio necessaria a reperire le risorse ove queste siano insufficienti (art. 193 TUEL)".

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Richiamato l'art. 194, comma 1, lett. A), del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali", che prevede che:

"1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) **sentenze esecutive**";

Visti:

- l'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 secondo cui "i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed

alla competente Procura della Corte dei Conti”;

- L’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo cui “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato [...], le regioni, le province, i comuni, [...]”;

Visti i Principi Contabili per gli Enti Locali, approvati dal Ministero dell’Interno, Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, con riferimento al Principio n. 2 – gestione del sistema bilancio, punti n. 97, laddove prevede che “La funzione della delibera del Consiglio di riconoscimento del debito fuori bilancio è diretta ad accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dall’art. 194 del TUEL e quindi a ricondurre l’obbligazione all’interno della contabilità dell’ente, individuando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte”. Visto il Principio n. 101, laddove prevede che “Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all’esterno di esso.”;

Dato atto che trattasi, in quanto sentenze esecutive, di crediti certi, liquidi ed esigibili;

Visto il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Contenzioso espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 del DLG 267/2000;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Dipartimento 2 “Economico-Finanziario”, espresso in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000-TUEL;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. B), num. 6), del D.Lgs. 267/2000-TUEL;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL

DELIBERA

1. Di riconoscere, per le motivazioni indicate in premessa, e che devono intendersi qui integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. A), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL), i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze di cui in elenco all’ **allegato “A”** alla presente, per complessivi **€ 63.910,23**
2. Di dare atto che la suddetta spesa complessiva trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2015;
3. Di dare atto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
4. Di dare atto che, trattandosi di debiti derivanti da sentenze, il riconoscimento avviene restando impregiudicato il diritto ad eventualmente impugnare l’esito del giudizio;
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Procura della Corte dei Conti secondo quanto disposto dall’art. 23, comma 5, della Legge 289/02;.

Successivamente

Ritenuta l’urgenza di provvedere in merito anche al fine di dare esecuzione a provvedimenti di legge;

DICHIARA

la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**

ALLEGATO "A"

Prospetto delle somme dovute in esecuzione delle sentenze dalle quali risultano dovuti i seguenti importi definitivi:

SENTENZE		importi
1. Sentenza Giudice di Pace di Priverno n. 409/13 Comune di Priverno c/ Società Bianconi Bevande s.r.l.-		250,00
2. Avv. Colletta Gaetano Precetto su decreto Ingiuntivo n. 2381/13		4836,17
3. Decreto Ingiuntivo n. 1184/2007. Comune di Priverno c/ CO.SMA.RI Consorzio Smaltimento Rifiuti –		8461,66
4 – Decreto ingiuntivo n. 94/2014 Eurocomitalia spese legali		2.979,81
5 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GIORGIO ANNA –SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA N. 120/01/2008		300,00
6 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GIORGIO ANNA – SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA N. 150/03/2011		300,00
7 - Di Giorgio Anna Sentenza Commissione Tributaria n. 105/04/14 – Avv. Scirè antistatario		734,40
8 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AVV. RINA GANDOLFI –DECRETO INGIUNTIVO N. 1424/2014		948,60
9. Marascu Gheorghe c/Comune di Priverno Sentenza Giudice di Pace di Latina n. 6 del 12.02.2015 Avv. Reali G. Battista – antistatario		2.700,00
10 – Ambrosino Fulvia c/Comune di Priverno Sentenza Tribunale di Latina n.1454/2015 Avv. Palazzi Alessandro – antistatario	Ris.danni+spese CTU 3.421,95	2.010,67
11 - Salvagni Elda + Fantozzi Ernesta c/Comune di Priverno + Consorzio aurunci Sentenza Tribunale Civile di Latina n. 1149/2008€. 9.714,12; (50% Consorzio Aurunci) - E. 4.857,06 + interessi dal 1.1.2008 per €. 715,85 per un totale di €. 5.572,91		5.572,91
12. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. SANTORO SILVERIO – SENTENZA TRIBUNALE DI LATINA N. 979/2014 Avv. SANTORO AGOSTINO – ANTISTATARIO –		20.870,58
13 Avv. Santoro Agostino – precetto su sentenza n. 979/2014		8.347,20
14 - Decreto Ingiuntivo n. 54/2013. Comune di Priverno c/Soc. Servizi Industriali srl		2.176,28
TOTALE	3.421,95	60.488,28

Totale

63.910, 23

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 46 DEL 22.12.2015
(Assunta con i poteri del Consiglio Comunale)

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000 N.267

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ex articolo 194, comma 1, lett. A) del Decreto Legislativo n. 267/2000 – TUEL).

DIPARTIMENTO 1 – AFFARI GENERALI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

Comma 1° - art. 49 D.Lgs. n.267/2000

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE UFFICIO CONTENZIOSO

- F.TO Avv. Alessandro IZZI -

data

21.12.2015

timbro

firma

UFFICIO RAGIONERIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

- F.TO Dott.ssa Antonina Rodà -

data

22.12.2015

timbro

firma

www.Albopretorionline.it

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Andrea POLICHETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Alessandro IZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. 2246 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **24 DIC. 2015** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Alessandro IZZI

lì, **24 DIC. 2015**

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Alessandro IZZI

Dalla Residenza Comunale lì, **24 DIC. 2015**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

- ☐ Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data _____.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Alessandro IZZI

lì,

- ☐ La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data **24 DIC. 2015** ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Alessandro IZZI

lì, **24 DIC. 2015**



COMUNE DI PRIVERNO
(Provincia di Latina)